



**Direzione Generale**  
Dirigente: Dott. Aldo Urru

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA  
PREMIALITÀ**

**IL RETTORE**

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cagliari, emanato con decreto rettorale n. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*” e, in particolare, l'articolo 9 relativo all'istituzione del fondo per la premialità, in particolare l'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge;
- PRESO ATTO** del Decreto ministeriale n. 1299 del 27 settembre 2023 “*Fondo per la premialità - Determinazione dei compensi aggiuntivi di cui all'art. 9, comma 1-bis, legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;
- VISTE** le delibere del 24 ottobre 2024 con le quali il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato l'emanazione delle modifiche e delle integrazioni *Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità*;
- INFORMATE** la RSU e le Organizzazioni Sindacali con nota prot. 241983 del 25 settembre 2024;
- RAVVISATA** quindi la necessità di emanare il Regolamento in esame

**DECRETA**

- ARTICOLO 1** - È emanato il “*Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità*”, così come modificato e integrato nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
- ARTICOLO 2** - Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

*Visto*  
Il Direttore Generale

Il Rettore  
Prof. Francesco Mola  
(sottoscritto digitalmente)



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEО PER LA PREMIALITÀ**

### **Articolo 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

- 1) Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo per la premialità e del fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca e le modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi ai docenti (professori/professoressa, ricercatori/ricercatrici, anche a tempo determinato), e al personale tecnico - amministrativo e bibliotecario, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 16, della legge 5 novembre 2005, n. 230.
- 2) Il presente regolamento è in linea con le politiche dell'Università degli Studi di Cagliari per l'implementazione dei principi della nuova carta europea dei ricercatori attraverso la strategia HRS4R, al fine di promuovere un ambiente di ricerca competitivo e attrattivo.

### **TITOLO I**

#### **FONDO PER LA PREMIALITÀ**

### **Articolo 2**

#### **Costituzione e alimentazione del fondo per la premialità**

- 1) Il Fondo è costituito e alimentato con le seguenti risorse:
  - a) risparmi derivanti dall'esito delle procedure di attribuzione delle classi stipendiali ai docenti di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - b) somme attribuite dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR, di cui all'articolo 9, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - c) risorse provenienti dal recupero dei compensi per incarichi esterni eventualmente svolte dal personale all'articolo 53, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - d) ulteriori risorse destinate alla premialità e previste dalla legge, da Regolamenti d'Ateneo o da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo può essere integrato con



una quota di risorse provenienti da finanziamenti pubblici o privati, escluse le risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi siano previsioni ostative di compensi al personale da parte del finanziatore o da regolamentazioni sulla base delle quali i finanziamenti sono erogati.

### **Articolo 3 Modalità di utilizzo del fondo per la premialità**

- 1) Il Fondo per la premialità è finalizzato ad attribuire una retribuzione aggiuntiva ai docenti in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale.
- 2) La retribuzione aggiuntiva ai docenti può essere corrisposta a condizione che siano stati affidati incarichi specifici e che non siano già state attribuite altre indennità o compensi relativi a tali incarichi.
- 3) Gli incarichi da attribuire ai docenti e relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di insegnamenti o attività di supporto alla didattica che sono già disciplinati con l'apposito Regolamento di Ateneo.
- 4) Le tipologie di incarichi attribuibili ai docenti relativamente alle attività aggiuntive di didattica, ricerca e gestionali sono definite dal Senato Accademico e gli importi dei compensi, congrui per il tipo di funzioni e incarichi svolti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- 5) Il Fondo, se integrato con finanziamenti pubblici o privati, è inoltre finalizzato ad attribuire compensi incentivanti ai docenti, e al personale tecnico amministrativo e bibliotecario che abbiano contribuito direttamente o indirettamente all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti pubblici o privati.
- 6) Gli incarichi attribuibili al personale tecnico amministrativo e bibliotecario sono quelli relativi allo svolgimento delle attività previste nei finanziamenti ricevuti e alla rendicontazione e monitoraggio delle spese.

### **Articolo 4 Modalità di attribuzione dei compensi previsti dall'art. 2, comma 2, ai docenti**

- 1) I compensi, previsti dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, da erogare ai docenti, a valere su finanziamenti pubblici e privati sono erogati dopo la conclusione delle attività, l'effettiva riscossione del



saldo del finanziamento e l'accertamento delle economie disponibili. In ogni caso il totale delle risorse da erogare non potrà superare il 40 per cento delle economie accertate, decurtate delle quote già accantonate per previsioni regolamentari.

2) Il/La responsabile delle attività dovrà presentare, per l'approvazione, la proposta di attribuzione dei compensi al Dipartimento, con l'indicazione dei docenti coinvolti e la quota spettante a ciascuno di essi in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Successivamente la delibera del Dipartimento dovrà essere trasmessa alla Direzione Personale, Organizzazione, Performance che predisporrà l'istruzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per l'erogazione dei compensi.

### **Articolo 5**

#### **Modalità di attribuzione dei compensi previsti dall'art. 2, comma 2, al personale tecnico amministrativo e bibliotecario**

1) Le modalità e i criteri per l'erogazione dei compensi, previsti dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, al personale tecnico amministrativo e bibliotecario sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con definizione della contrattazione con le Organizzazioni sindacali.

2) I compensi sono erogati dopo la conclusione delle attività, l'effettiva riscossione del saldo del finanziamento e l'accertamento delle economie disponibili. In ogni caso il totale delle risorse da erogare non potrà superare il 10 per cento delle economie accertate, decurtate delle quote già accantonate per previsioni regolamentari.

3) Il/La responsabile delle attività, una volta ricevuto il finanziamento, dovrà individuare il personale coinvolto nelle attività e trasmettere i nominativi, la tipologia di impegno e la quota percentuale di compenso da attribuire a ciascuno di essi, quantificata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al responsabile della struttura di afferenza del personale, che con propria disposizione attribuirà gli incarichi.

4) Alla conclusione delle attività il/la responsabile delle medesime dovrà predisporre una dichiarazione in cui indicherà il totale delle economie disponibili e gli importi da corrispondere al personale incaricato che ha svolto le attività richieste. La dichiarazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Personale, Organizzazione, Performance, che predisporrà l'istruzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per l'erogazione dei compensi.



## **TITOLO II**

### **FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA**

#### **Articolo 6**

##### **Costituzione e alimentazione del fondo per la valorizzazione della ricerca**

- 1) Il Fondo per la valorizzazione della ricerca è costituito e alimentato con le risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente a un massimo del 50% della parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Tali risorse non devono essere comunque superiori al 10% del totale del finanziamento.
- 2) L'individuazione puntuale dei progetti di cui al comma 1) sarà effettuata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con un elenco allegato agli atti di programmazione e bilancio in cui saranno indicati i responsabili scientifici dei progetti e le somme effettivamente da accettare e incassare.
- 3) La costituzione del Fondo per la valorizzazione della ricerca e i compensi erogati in base alle disposizioni del presente Titolo II rappresentano uno strumento distinto e con un ambito di applicazione diverso e ulteriore rispetto ai benefici accessori previsti dal Titolo I del presente Regolamento.

#### **Articolo 7**

##### **Modalità di utilizzo del fondo per la valorizzazione della ricerca**

- 1) I compensi aggiuntivi, oltre al trattamento economico individuale, ai docenti (professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici, anche a tempo determinato), saranno attribuiti tenendo conto dell'impegno profuso per l'elaborazione e la realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.
- 2) Al/Alla Responsabile scientifico/a del progetto è assegnata la responsabilità di proporre l'attribuzione dei compensi aggiuntivi, individuando puntualmente i docenti coinvolti/e nel progetto e la quota di compenso spettante a ciascuno di essi, da determinarsi tenendo conto dell'impegno individuale dedicato al progetto, del grado di responsabilità e dell'inquadramento nell'organizzazione funzionale del progetto e all'interno



dell'Ateneo, del numero di partner coinvolti nel progetto, della dimensione finanziaria del progetto per la parte assegnata all'Ateneo, nonché della complessità e della strategicità del progetto rispetto alla programmazione annuale e triennale dell'Ateneo.

3) La proposta di attribuzione dei compensi predisposta dal/dalla Responsabile scientifico/a del progetto dovrà essere approvata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai soli docenti (*art. 54, comma 1 lett. c), dello Statuto*).

4) La delibera del Dipartimento sarà successivamente trasmessa alla Direzione personale, organizzazione, performance che istruirà la pratica per l'erogazione dei compensi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 8**

##### **Limiti relativi all'erogazione dei compensi aggiuntivi**

1) I compensi aggiuntivi potranno essere erogati solo in presenza dell'effettiva disponibilità delle risorse in termini di consistenza di cassa nel rispetto delle regole dei progetti, con specifico riguardo ai costi ammessi al finanziamento.

2) I compensi aggiuntivi dovranno essere coerenti con quanto previsto nei *grant e consortium agreements*, o atti similari, sottoscritti in sede di accettazione del finanziamento.

3) L'erogazione dei compensi aggiuntivi potrà essere disposta soltanto durante il periodo di svolgimento del progetto di riferimento.

4) In caso di erogazione di importi non dovuti o in presenza di possibili cause ostative all'erogazione non imputabili all'Ateneo, gli stessi saranno recuperati con trattenuta sullo stipendio.

#### **Articolo 9**

##### **Determinazione dei compensi aggiuntivi**

1) I compensi aggiuntivi che potranno essere erogati a ciascun beneficiario nell'esercizio di competenza non potranno essere superiori al 30 per cento del trattamento economico individuale calcolato su base annuale (*retribuzione annua lorda dipendente*), anche nel caso di partecipazione a più progetti.

2) Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti migliorativi, ivi compresi quelli derivanti dagli istituti e dalle misure finalizzate all'attrazione in Italia dei ricercatori di eccellenza.



## **NORME FINALI**

### **Articolo 10**

#### **Limiti relativi ai compensi erogabili**

- 1) La somma dei compensi erogabili annualmente ai sensi del presente Regolamento non potrà essere superiore al 50% della retribuzione annua lorda del soggetto interessato, anche se lo stesso è coinvolto in più progetti.
- 2) Non potranno in ogni caso essere erogati compensi ai professori e ricercatori che non siano in possesso nel triennio precedente di almeno due prodotti della ricerca inseriti nella piattaforma IRIS e validi ai fini della VQR dell'area scientifica di appartenenza.

### **Articolo 11**

#### **Entrata in vigore e norme finali**

- 1) Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, le norme sull'ordinamento universitario e le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari e nei Regolamenti di Ateneo.